

« L'insegnamento del Capo d'istituto deve essere impartito, sempre quando sia possibile, in classi aggiunte; alla cattedra tenuta da lui, quando egli insegni in classi aggiunte, si provvede con altro insegnante di ruolo, sempre che la cattedra medesima non debba essere soppressa a norma dell'articolo 10 della presente legge.

« In ogni caso, quando la popolazione scolastica di un istituto sia superiore, da un biennio, a 250 alunni, non comprese per le scuole normali e i corsi magistrali le scuole annesse, il Capo di istituto incaricato od effettivo è esonerato dall'insegnamento.

« Il Capo d'istituto provvede alle eventuali improvvisate assenze col personale della scuola, e, quando non ne abbia modo, supplisce egli stesso, senza diritto a compenso.

« Egli non può assumere alcun incarico, sia nel proprio, sia in altro istituto, salvo gravi ragioni di servizio da valutarsi dal Ministero ».

↳ questo articolo l'onorevole Sandrini propone il seguente emendamento:

« Nel penultimo comma, alle parole: senza diritto a compenso, *sostituire*: col dovuto compenso a tenore della tabella C ».

L'onorevole Sandrini ha facoltà di svolgerlo.

SANDRINI. Mi pare che qui si tratti di una questione di giustizia. Nell'articolo 9 del testo concordato è stabilito il diritto a compenso per gli insegnanti quando fanno delle ore in più di quelle loro assegnate...

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma le ore che fanno in più i presidi per le supplenze rientrano nelle loro funzioni abituali; altrimenti perchè dovrebbero avere uno stipendio maggiore?

SANDRINI. I capi d'istituto a causa delle loro funzioni amministrative sono appunto dispensati dall'insegnamento. Dunque se devono insegnare per supplire le assenze è giusto che siano compensati a parte.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, no; perchè, ripeto, la supplenza rientra nelle loro funzioni ordinarie; tanto più ora che gli stipendi dei presidi sono stati aumentati.

SANDRINI. Ma in passato, onorevole ministro, le supplenze dei presidi erano compensate.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì; ma essi avevano uno stipendio infinitamente minore.

SANDRINI. Poichè vedo che l'onorevole ministro non è disposto ad accettare questo emendamento, non vi insisterò.

BENAGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENAGLIO. L'ultimo alinea dell'articolo 16 stabilisce che i capi di istituto non possono assumere nessun altro incarico anche nel proprio istituto. Ora i capi di istituti tecnici sono di diritto direttori delle scuole annesse. E non può essere nell'intento del ministro, per evidenti ragioni disciplinari ed amministrative, di togliere questo diritto che essi hanno. Chiederei quindi uno schiarimento dal ministro in proposito.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Questo non è un incarico che cade nel divieto dell'articolo, e quindi con istruzioni si provvederà a che non si verifichi questo inconveniente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 16.

(È approvato).

#### Art. 17.

« Nessun compenso è dovuto ai Capi di istituto per la direzione delle classi aggiunte. I Capi di istituto delle scuole che abbiano più di 400 alunni, hanno diritto ad una indennità annua nella misura di lire 1,000 se sono preposti a istituti di secondo grado, di lire 750, se a istituti di primo grado.

« I corsi magistrali sono considerati istituti di secondo grado ».

A questo articolo l'onorevole Benaglio propone il seguente emendamento:

« Nel primo comma, dopo le parole: 400 alunni, *aggiungere*: e 300 per gli istituti tecnici ».

L'onorevole Benaglio ha facoltà di svolgerlo.

BENAGLIO. È inutile che io tedi la Camera. Sono certo che il ministro non accetterebbe questo emendamento, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Gasparotto, firmato anche dagli onorevoli De Ruggieri, Veroni, Giovanni Amici, Agnelli e Mosti-Trotti:

« Nel primo comma alle parole: I capi di istituto *fino a* di primo grado *sostituire*:

« I capi di istituto delle scuole che abbiano più di 300 alunni hanno diritto ad